

# COMUNE DI ROMAGNANO SESIA

## STATUTO

Delibera consiglio comunale n. 102 del 27/12/1991

Ai sensi della legge 142/90  
ELEMENTI COSTITUTIVI

### Art. 1

#### **Principi fondamentali**

1. Romagnano Sesia è Comune autonomo, con propri poteri e funzioni entro l'unità della Repubblica Italiana sorta dal movimento di liberazione secondo i principi della Costituzione, delle leggi generali di settore e secondo le norme del seguente Statuto. Esso esprime l'autogoverno della Comunità locale e concorre a promuovere il rinnovamento e lo sviluppo democratico della società e dello Stato.
2. L'autogoverno della Comunità di Romagnano Sesia si realizza con i poteri e gli istituti di cui il presente statuto ed ai regolamenti attuativi dello stesso e ad esso collegati.

### Art. 2

#### **La Comunità di Romagnano Sesia**

1. Costituiscono la Comunità di Romagnano Sesia:
  - a) i cittadini italiani o stranieri iscritti nel registro della popolazione residente;
  - b) i cittadini iscritti all'anagrafe speciale degli italiani residenti all'estero;
  - c) i cittadini onorari;
  - d) i cittadini italiani o stranieri domiciliati nel Comune che dichiarino di volerne far parte per tutto il tempo della loro permanenza;
  - e) i minori di età che in ogni modo siano presenti sul territorio del Comune;
2. L'esercizio dei diritti di partecipazione alla vita pubblica democratica fissati dallo Statuto fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 68 è garantito a tutti i membri della Comunità cittadina.
3. E' istituito il registro dei cittadini onorari. La cittadinanza onoraria viene concessa con provvedimento del Sindaco previa mozione adottata dal consiglio comunale ad unanimità dei voti. Nel suddetto registro sono iscritti i nomi di Sandro Pertini e di Don Giovanni Preti a cui viene concessa la cittadinanza onoraria con deliberazioni del Consiglio comunale n. 88 del 27 giugno 1973 e n. 27 del 27 febbraio 1980.
4. Il Comune tutela i membri della Comunità cittadina dovunque dovessero venire perseguitati a causa delle proprie opinioni, della fede religiosa professata, della razza di appartenenza.

### Art. 3

#### **Finalità**

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale, culturale, ed economico della propria Comunità, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. In particolare il Comune di Romagnano Sesia ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
  - a) la piena valorizzazione e tutela attiva dei diritti e della dignità delle persone secondo i principi della "Dichiarazione dei diritti dell'uomo";

- b) il superamento degli squilibri economici, sociali, culturali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella Comunità nazionale;
  - c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di assistenza e sicurezza sociale attraverso il potenziamento e la qualificazione dei servizi pubblici ed il coordinamento e la cooperazione con le associazioni di volontariato con lo scopo di prevenire il disagio sociale e l'emarginazione garantendo a ciascun individuo di vivere nel proprio contesto familiare e sociale offrendo a tutti pari opportunità di crescita e di arricchimento interiore;
  - d) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economiche e di cooperazione;
  - e) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali ed ambientali secondo criteri operativi generali della prevenzione dall'inquinamento della massima conservazione delle risorse naturali, della salvaguardia del verde, della tutela naturale paesaggistica;
  - f) il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale;
  - g) la promozione sportiva intesa secondo la definizione del Consiglio d'Europa, come pratica delle attività sportive in tutte le sue forme ed espressioni, con la partecipazione delle società sportive alla programmazione e gestione dei servizi per lo sport;
  - h) la parità giuridica e sociale della donna;
  - i) la promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro, allo studio, alla salute e alla cultura;
  - j) il sostegno al pieno esercizio dei diritti di libertà e di organizzazione dei lavoratori in ogni luogo di lavoro;
3. Il Comune di Romagnano Sesia realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, concorre alla determinazione ed al raggiungimento degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Piemonte.
  4. Il Comune di Romagnano Sesia nell'attuazione di quanto previsto nel 3° comma del presente articolo si avvale dell'apporto e del contributo delle formazioni sociali, economiche, culturali e sindacali operanti nel proprio territorio.
  5. I rapporti con gli altri Comuni, la Provincia e la Regione sono conformati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

#### Art. 4

#### **Territorio e sede comunale**

1. Il Comune di Romagnano Sesia comprende la parte di suolo nazionale delimitato con il piano topografico di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 1954 n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.
2. le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con la legge regionale ai sensi dell'articolo 133 della costituzione previa audizione della popolazione del Comune.
3. Il territorio del Comune si estende per chilometri quadrati 18,07 e confina con i Comuni di Gemme, Fontaneto d'Agogna, Cavallirio, Prato Sesia, Serravalle Sesia e Gattinara.
4. E' istituito l'elenco delle aree territoriali di alto valore ambientale, la Giunta comunale predispone l'elenco che viene approvato dal Consiglio comunale sulla base di un'attenta rilevazione delle emergenze naturalistiche e paesaggistiche.
5. Il palazzo Civico, sede comunale è ubicato in piazza Libertà n. 11, nel centro abitato che è capoluogo del Comune. Lo spostamento della sede comunale nell'ambito del capoluogo è predisposto dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei tre quarti dei consiglieri comunali in carica al momento della votazione.

6. La circoscrizione del Comune, oltre che dal centro abitato è costituita dalla frazione Muletta, storicamente riconosciuta dalla Comunità e dagli agglomerati, borgate e cascine situati all'interno della delimitazione del territorio comunale di cui il 1° comma del presente articolo.
7. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale.
8. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio comunale e la Giunta comunale possono riunirsi anche in sedi diverse dal Palazzo comunale purché si tratti di luoghi pubblici o aperti al pubblico.
9. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare, limitata alle borgate e frazioni interessate.
10. La consultazione popolare avviene con le modalità, in quanto applicabili, previste per i referendum consultivi.

#### Art. 5

#### **Albo pretorio**

1. Presso il Palazzo Civico sede comunale è individuato un apposito spazio da destinare ad Albo pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità e la facilità di lettura degli atti esposti.
3. Il segretario cura affissione degli atti avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
4. Un ulteriore Albo, denominato "Albo comunale", è individuato presso la frazione Muletta al fine di consentire una più agevole accessibilità degli atti del Comune da parte degli abitanti della frazione stessa. Gli atti da pubblicare all'Albo suddetto sono individuati con provvedimento del Sindaco.

#### Art. 6

#### **Stemma e gonfalone**

1. Il Comune, negli atti e nel sigillo, identifica con il nome e con lo stemma, concesso con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o da un Consigliere comunale all'uopo delegato, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (d.p.c.m.)
2. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

#### Art. 7

#### **Riconoscimento tradizioni locali**

1. Il Comune cura con particolare attenzione le tradizioni popolari quali espressione dell'identità cittadina e del bisogno di momenti di aggregazione sociale e di espressione culturale.
2. Alla Sacra Rappresentazione del Venerdì Santo è attribuito il valore di antica manifestazione della tradizione popolare.
3. Alla Banda cittadina ed al Museo Storico Etnografico è attribuito il valore di istituzione culturale locale.

#### Art. 8

### **Azione amministrativa**

1. L'azione amministrativa del Comune è regolata dal principio di legalità, di imparzialità, di buona amministrazione, di ragionevolezza.
2. Nell'emancipazione di ogni provvedimento di organi del Comune sono tenuti al rispetto del giusto procedimento, secondo cui:
  - a) devono obbligatoriamente essere acquisiti i pareri tecnico, contabile e di legittimità forniti dai relativi uffici comunali;
  - b) devono obbligatoriamente essere sottoposti alle osservazioni nel pubblico interesse da parte di chiunque ne abbia interesse i provvedimenti che incidono sui diritti soggettivi dei cittadini.

## TITOLO I ORGANI ELETTIVI

#### Art. 9

### **Organi**

1. Sono organi elettivi del Comune; il Consiglio comunale, la Giunta comunale e il Sindaco.

#### Art. 10

### **Il Consiglio comunale**

1. Il Consiglio Comunale costituisce l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

#### Art. 11

### **Competenze e attribuzioni**

1. Il Consiglio comunale esercita la podestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni confermandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti dal presente Statuto e dalle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
4. Ispira la propria azione al principio della solidarietà.

#### Art. 12

### **Sessioni e convocazioni**

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Sono sessioni ordinarie: la sessione dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° settembre al 31 dicembre.
3. E' sessione straordinaria quella dal 1° luglio al 31 agosto.

4. La convocazione dei Consiglieri deve essere fatta dal sindaco con avvisi scritti da consegnarsi al domicilio ubicato nel territorio comunale e che ogni consigliere è tenuto ad indicare subito dopo la convalida degli eletti. In mancanza di tale indicazione il Consigliere si intende domiciliato presso la sede del Comune.
5. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.
6. L'avviso per le sessioni ordinarie con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno 5 giorni prima, e per le altre sessioni almeno 3 giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza. Nel computo dei giorni non si tiene conto di quello di consegna dell'avviso.
7. Sono ammesse inoltre in qualsiasi periodo dell'anno convocazioni urgenti del Consiglio comunale da parte del Sindaco.
8. In tal caso, basta che l'avviso, col relativo elenco, sia consegnato 24 ore prima. Tuttavia, se la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richiede, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.
9. Altrettanto resta stabilito per gli elenchi degli oggetti da trattare in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
10. L'elenco degli oggetti da trattare in ciascuna sessione del Consiglio comunale deve, sotto la responsabilità del segretario, essere pubblicato all'Albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.
11. I Consiglieri che non intervengono ad una intera sessione ordinaria senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. Il regolamento interno del Consiglio comunale individua i casi in cui l'assenza è da considerarsi giustificata.
12. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale.

#### Art. 13

#### **Validità sedute**

1. I Consiglieri comunali non possono deliberare se non interviene la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune; però alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno 4 membri.
2. L'avviso scritto di convocazione del Consiglio comunale da parte del sindaco può indicare anche la data della eventuale riunione in seconda convocazione, a meno che non sia presente il numero di Consiglieri richiesto per la prima convocazione, sui seguenti argomenti:
  - a) approvazione del bilancio di previsione;
  - b) assunzione di mutui;
  - c) adozione strumenti urbanistici generali e loro varianti;
  - d) alienazione e acquisto beni immobili;
  - e) variazioni alla pianta organica del personale dipendente;

#### Art. 14

#### **Funzionamento del Consiglio comunale**

1. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale disciplinerà le modalità per le votazioni e per il calcolo della maggioranza, attendendosi ai seguenti principi:
  - a) nessuna deliberazione è valida se non si ottiene la maggioranza assoluta dei votanti;
  - b) le votazioni avvengono principalmente in forma palese per alzata di mano. Le votazioni per scrutinio segreto possono essere ammesse solo per deliberazioni concernenti persone. Devono essere assunte in seduta segreta le deliberazioni che investono questioni riguardanti persone ivi comprese le deliberazioni che concernano azioni di responsabilità del Comune contro amministrazioni o funzionari.

- c) In caso di deliberazioni che riguardino nomine per le quali deve essere garantita la rappresentanza della minoranza, se si procede con votazione segreta i Consiglieri effettuano la votazione in due turni, il primo riservato alla maggioranza ed il secondo alla minoranza. Ad ogni effetto previsto dallo Statuto o dalle altre norme vigenti, si intendono componenti della maggioranza consiliare i Consiglieri che si siano espressi a favore del documento programmatico (votando a favore di esso o comunicando, in una successiva seduta, la loro adesione), esclusi quelli che abbiano comunicato successivamente la loro dissociazione; tutti gli altri si intendono componenti della minoranza consiliare;
  - d) In caso di votazione per scrutinio segreto che riguardi la nomina di persone si applica il criterio della maggioranza relativa e risulta eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti;
  - e) In caso di voto palese, per il calcolo della maggioranza, i Consiglieri che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero di votanti;
  - f) Il ballottaggio è ammesso solo nei casi consentiti dalla legge;
2. In merito all'obbligo di astensione del prendere parte alle deliberazioni si richiama l'articolo 290 del Testo Unico 4 febbraio 1915 n. 148. I Consiglieri interessati devono, dichiarandolo, obbligatoriamente assentarsi dall'aula e non possono partecipare neppure alla discussione.
  3. Il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio dovrà essere uniformato ai principi di cui al presente articolo entro tre mesi dall'entrata in vigore dello Statuto.
  4. I verbali del Consiglio comunale sono firmati dal Presidente e dai segretari comunali.
  5. Essi sono pubblicati all'Albo pretorio per quindici giorni, salvo periodi maggiori previsti dalla legge.
  6. Gli atti aventi contenuto regolamentare, successivamente alla avvenuta esecutività, sono ripubblicati per un ulteriore periodo di quindici giorni.

#### Art. 15

#### **Commissioni**

1. Il Consiglio comunale istituisce nel suo seno commissioni permanenti, e può istituire commissioni temporanee o speciali.
2. Il regolamento disciplina il numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.
3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai loro lavori, a soli fini consultivi, e in qualità di esterni, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche, economiche ed imprenditoriali, per l'esame di specifici argomenti.

#### Art. 16

#### **Attribuzioni delle commissioni**

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio, ai fini di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali, è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.
3. Il regolamento dovrà disciplinare le attribuzioni e le modalità di funzionamento delle commissioni.

Art. 17  
**Consiglieri**

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge.
2. I Consiglieri rappresentano i cittadini ai quali costantemente rispondono.
3. Non può mai essere dato ai Consiglieri alcun mandato imperativo.
4. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal più anziano di età.
5. Le dimensioni della carica di Consigliere sono efficaci dalla loro presentazione.
6. Ogni Consigliere ha diritto di interrogazione e di mozione. Il regolamento prevede termini tassativi entro i quali la Giunta comunale ed il Sindaco sono tenuti a rispondere.
7. Ogni gruppo consiliare ha diritto di ottenere copia dei provvedimenti del Comune, degli enti e delle aziende a esso dipendenti e dei relativi atti preparatori.
8. Ogni Consigliere, al fine di ottenere notizie e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, ha accesso agli uffici del Comune, degli Enti e delle aziende da esso dipendenti e può prendere conoscenza di tutti gli atti di ufficio.
9. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinate dal regolamento.

Art. 18  
**Gruppi consiliari**

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al segretario comunale.
2. Per la costituzione del gruppo è necessaria l'adesione di almeno 2 Consiglieri. Ai Consiglieri che non aderiscono ad alcun gruppo è comunque garantito l'esercizio dei diritti previsti dal 7° comma dell'articolo 17.
3. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 19  
**Revoca e sfiducia costruttiva degli amministratori eletti dal Consiglio comunale**

1. Con le stesse procedure previste dall'articolo 37 della legge n. 142 dell'8 giugno 1990 è proponibile la revoca e la sfiducia costruttiva degli amministratori, eletti dal Consiglio comunale, di aziende speciali e di istituzioni dipendenti.

Art. 20  
**La Giunta comunale**

1. La Giunta comunale è l'organo esecutivo del Comune ed esercita le funzioni conferite dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali, dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.

Art. 21  
**Composizione e presidenza**

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede, e da numero 6 Assessori scelti fra i componenti del Consiglio comunale o ad esso estranei.

2. Possono essere eletti alla carica di Assessore cittadini di chiara esperienza tecnica e professionale, non facenti parte del Consiglio ed in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere, secondo le leggi vigenti.
3. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, presiede L'Assessore anziano, Vicesindaco, o altro Assessore delegato dal Sindaco comunque scelti tra gli Assessori membri del Consiglio comunale.
4. Gli Assessori esterni partecipano ai lavori del Consiglio comunale con diritto di parola ma senza diritto di voto.

#### Art. 22

### **Elezione della Giunta e del Sindaco**

1. Il Sindaco e la Giunta Comunale sono eletti dal Consiglio alla prima adunanza, subito dopo la convalida degli eletti secondo le modalità fissate dall'articolo 34 della legge 8 giugno 1990 n. 142.
2. L'elezione deve avvenire a scrutinio palese, nel termine perentorio di sessanta giorni di cui al 2° comma dell'articolo 34 della legge 8 giugno 1990 n. 142, e con l'osservanza delle norme previste dal medesimo articolo.
3. L'elezione ha luogo sulla base di documenti programmatici sottoscritti da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune e contenenti la lista dei candidati alle cariche di Sindaco e Assessore, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dai candidati alla carica di Sindaco.
4. Nel documento programmatico, il cui contenuto di libera scelta dei presentatori, questi devono indicare i criteri di fattibilità del programma in relazione alle normali risorse finanziarie dell'Ente.
5. La legge prevede le cause di incompatibilità a Sindaco ed assessore comunale.

#### Art. 23

### **Anzianità degli Assessori**

1. I nominativi dei candidati alla carica di Assessore sono disposti nella lista di cui all'articolo 22 nell'ordine di anzianità voluto dai presentatori della lista medesima.
2. Il Vicesindaco e L'Assessore anziano al quale spetta di surrogare il Sindaco assente o impedito sia quale capo dell'amministrazione comunale che quale ufficiale di governo.
3. L'Assessore anziano e l'Assessore delegato debbono comunque essere Consiglieri comunali ai sensi del comma 3° dell'articolo 21.
4. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco ed agli altri Assessori è data comunicazione al Consiglio comunale e agli organi competenti.
5. Agli Assessori in caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vicesindaco esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità dato dall'età.

#### Art. 24

### **Durante in carica della Giunta**

1. La Giunta rimane in carica fino all'insediamento della nuova Giunta e del nuovo Sindaco.
2. Le dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli Assessori comportano la decadenza della Giunta con effetto della elezione della nuovo
3. il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non comporta le dimissioni della stessa.

#### Art. 25

### **Mozione di sfiducia costruttiva**

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta; deve contenere la proposta di nuove linee politico amministrative, di un nuovo Sindaco e di una nuova Giunta in conformità a quanto previsto dall'articolo 34 della legge 8 giugno 1990 n. 142.
3. La mozione di sfiducia costruttiva prevista dall'articolo 37 della legge n. 142 dell'8 giugno 1990 deve essere depositata presso la segreteria comunale.
4. L'approvazione della mozione comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto con la mozione stessa.
5. Il Sindaco e gli Assessori della Giunta comunale uscente possono essere eletti come componenti della nuova Giunta.

#### Art. 26

### **Cessazione di singoli componenti della Giunta**

1. Gli Assessori singoli cessano la carica per:
  - a) morte;
  - b) dimissioni;
  - c) revoca;
  - d) decadenza;
2. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Sindaco, il quale iscrive all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
3. Il Consiglio può procedere alla revoca dei singoli Assessori su proposta del Sindaco, quando non osservino le linee di indirizzo politico-amministrativo stabilite dal Consiglio stesso o non svolgano un'azione amministrativa coerente al documento programmatico presentato per l'elezione del Sindaco e della Giunta.
4. Gli Assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.
5. La decadenza è dichiarata dal Consiglio su proposta del Sindaco.
6. Alla sostituzione dei singoli Assessori dimissionari, decaduti o cessati dall'ufficio per altra causa provvede nella stessa seduta il Consiglio su proposta del Sindaco, a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

#### Art. 27

### **Funzionamento della Giunta**

1. L'attività della Giunta collegiale, ferme restando le attribuzioni per le responsabilità dei singoli Assessori secondo quanto disposto dall'articolo successivo.
2. La Giunta convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta, tenuto conto anche degli argomenti proposti dai singoli Assessori almeno 24 ore prima.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione stessa.
4. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

6. La Giunta delibera sempre con votazione palese ed a maggioranza assoluta dei presenti. Anche per le riunioni di Giunta vale quanto stabilito al 2° comma dell'articolo 14.
7. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere corredata del parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del segretario comunale sotto il profilo di legittimità. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
8. Il segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta; redige il verbale dell'adunanza che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi, presiede la seduta, e dal segretario stesso; cura la pubblicazione delle deliberazioni all'Albo pretorio.

#### Art. 28

### **Competenze della Giunta**

1. In generale la Giunta:
  - a) compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge o dal presente Statuto, del Sindaco o del segretario;
  - b) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e ne attua gli indirizzi generali;
  - c) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio;
2. Nell'esercizio dell'attività esecutiva spetta alla Giunta adottare tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio.
3. La Giunta comunale non può disapplicare con propria deliberazione le decisioni del Consiglio comunale e neppure assumere provvedimenti che di fatto impediscano l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio comunale. Qualora, per il sopraggiungere di nuovi elementi, la Giunta comunale non ritenga di poter dar corso alle deliberazioni del Consiglio comunale è tenuta a comunicarne i motivi nella prima seduta del Consiglio comunale.
4. Appartiene alla Giunta deliberare le variazioni al bilancio consistenti in prelievi dal fondo di riserva.

#### Art. 29

### **Deliberazioni d'urgenza della Giunta**

1. La Giunta può, in caso d'urgenza, all'unanimità dei voti dei presenti, sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, le quali devono essere inviate all'organo di controllo con le modalità ed entro i termini previsti dalla legge regionale.
2. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
3. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

#### Art. 30

### **Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta**

1. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

Art. 31  
**Il Sindaco**

1. Il Sindaco è capo dell'amministrazione ed ufficiale del governo.
2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.
3. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento dinanzi al Prefetto secondo la formula di cui all'articolo 11 del Testo Unico 10 gennaio 1957 n. 3.
4. La legge stabilisce le conseguenze dell'omesso o ritardato giuramento.

Art. 32  
**Competenze del Sindaco**

1. Il Sindaco quale capo dell'amministrazione:
  - a) rappresenta in via generale il Comune;
  - b) convoca il Consiglio e lo presiede;
  - c) convoca e presiede la Giunta; distribuisce gli affari su cui la Giunta deve deliberare, tra i membri della medesima, in relazione alle funzioni assegnate e alle deleghe rilasciate ai sensi dell'articolo 33 del presente Statuto; vigila sullo svolgimento delle pratiche affidate a ciascun Assessore e ne firma i provvedimenti anche per mezzo dell'Assessore da lui delegato;
  - d) stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle adunanze del Consiglio e della Giunta;
  - e) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila a che il segretario comunale ed i responsabili dei servizi diano esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, secondo le direttive da esso impartite;
  - f) stipula i contratti relativi alla gestione dei patrimoni del Comune, deliberati dal Consiglio e dalla Giunta, nonché gli accordi di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  - g) impartisce le direttive nell'esercizio delle funzioni di polizia locale; vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti, ed applica al trasgressore le sanzioni pecuniarie amministrative secondo le disposizioni degli articoli da 106 a 110 del Testo Unico 3 marzo 1934 n. 383 e della legge 24 novembre 1981 n. 689;
  - h) rilascia attestati di notorietà pubblica, certificati di indigenza;
  - i) rappresenta il Comune in giudizio sia attore o convenuto; promuove davanti all'autorità giudiziaria, salvo a riferirne alla Giunta nella prima seduta, i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
  - j) sospende, momentaneamente in via cautelativa, nei casi d'urgenza, i dipendenti comunali riferendone alla Giunta ed alla Giunta ed alle organizzazioni sindacali di appartenenza dei sospesi. La sospensione in via cautelativa ha luogo;
  - k) qualora sia stato emesso mandato o ordine di cattura a carico del dipendente;
  - l) qualora sussistano gravi motivi che facciano ritenere che il permanere in servizio possa causare gravi danni all'Ente;
  - m) coordina, nell'ambito della disciplina regionale, sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti, mediando tra le richieste della vita familiare, produttiva, l'uso dei servizi sociali, i tempi, i ritmi, gli spazi della vita urbana;
  - n) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari;

- o) predisporre con il segretario la scheda segreta in occasione degli appalti di opere pubbliche;
2. Il Sindaco, inoltre, esercita le funzioni attribuendogli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

#### Art 33

#### **Delegazioni del Sindaco**

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con proprio provvedimento, ad ogni Assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.
2. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogniqualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
3. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
4. Gli Assessori, cui sia stata conferita la delega, depositano la firma presso la Prefettura per eventuali legalizzazioni.
5. Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigano, può delegare ad uno o più Consiglieri l'esercizio di funzioni amministrative di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi.

#### Art. 34

#### **Surrogazione del Consiglio per le nomine**

1. Qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro i termini previsti dalla legge, o comunque entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, il Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari, provvede, entro quindici giorni dalla scadenza del termine, alle nomine con un suo atto, comunicato al Consiglio nella prima adunanza.

#### Art. 35

#### **Poteri di ordinanza del Sindaco**

1. Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.
2. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa a norma degli articoli dal 106 al 110 del Testo Unico 3 marzo 1934 n. 383 e della legge 24 novembre 1981 n. 689.
3. Il Sindaco, quale ufficiale del governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
4. Se l'ordinanza adotta ai sensi del 3° comma è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

## Art. 36

### **Competenze del sindaco quale ufficiale del governo**

1. Il Sindaco, quale ufficiale del governo, sovrintende:
  - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
  - b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
  - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
  - d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informando il Prefetto;
2. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al precedente comma, il Comune è tenuto a rimborsare, fatte salve le azioni di rivalsa, le indennità corrisposte al commissario eventualmente inviato dal Prefetto per l'adempimento delle funzioni stesse.

## Titolo II

### ORGANIZZAZIONE BUROCRATICA

## Art. 37

### **Organizzazione e criteri fondamentali di direzione**

1. L'attività direzionale dell'Ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di organizzazione amministrativa, è affidata al segretario comunale che l'esercitava avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto.
2. Il segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni, è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.
3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, esercita l'attività di sua competenza con podestà d'iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla Giunta.
4. Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto.

## Art. 38

### **Attribuzioni del segretario**

1. Al segretario comunale compete l'adozione dei provvedimenti, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dalla Statuto ad organi elettivi, nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.

2. In particolare il segretario adotta i seguenti atti:
- a) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
  - b) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione dagli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;
  - c) ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazione di Giunta;
  - d) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;
  - e) verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche esterni, conseguenti e necessari per la esecuzione delle deliberazioni;
  - f) verifica dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
  - g) liquidazione dei compensi e delle indennità al personale, ove siano già predeterminati per legge o per regolamento;
  - h) sottoscrizione dei mandati di pagamento e delle reversali d'incasso;

#### Art. 39

#### **Attribuzioni consultive**

1. Il segretario comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavori interne all'Ente e, con l'autorizzazione della Giunta, e quelle esterne.
2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.
3. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.
4. Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.

#### Art. 40

#### **Attribuzioni di sovrintendenza – Direzione – Coordinamento**

1. Il segretario comunale esercita funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.
2. Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e dei regolamenti.
3. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia.
4. Solleva contestazioni di addebiti e propone al Sindaco l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti del personale.

#### Art. 41

#### **Attribuzioni di legalità e garanzia**

1. Il segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali, e ne cura altresì la verbalizzazione. Partecipa inoltre alle riunioni delle commissioni comunali, escluse quelle di cui all'articolo 15, curandone la verbalizzazione. Per tali commissioni il segretario può delegare altri impiegati comunali.

2. Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale.
3. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.
4. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e le mozioni di sfiducia costruttiva.
5. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato di Controllo ed attesa, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'Albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'Ente.

#### Art. 42

#### **Vicesegretario**

1. Un funzionario direttivo, in possesso di laurea, oltre alle attribuzioni specifiche previste dal mansionario per il posto ricoperto, può essere incaricato dalla Giunta comunale di funzioni vicarie od ausiliarie del segretario comunale, da assolvere unicamente in caso di assenza o di impedimento per motivi di fatto o di diritto del titolare dell'ufficio.

#### Titolo III

#### UFFICI

#### Art. 43

#### **Principi strutturali ed organizzativi**

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
  - a) organizzazione del lavoro per progetti obiettivo e per programmi;
  - b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
  - c) individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
  - d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale;
2. Il regolamento del personale di cui al 3° comma dell'articolo 45, individua forme e modalità di organizzazione e di gestione delle struttura interna.

#### Art. 44

#### **Struttura**

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

#### Art. 45

#### **Personale**

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilità dei dipendenti.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.
3. Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:
  - a) struttura organizzativo-funzionale;
  - b) dotazione organica;
  - c) modalità di assunzione e cessazione del servizio;
  - d) diritti, doveri e sanzioni;
  - e) modalità organizzative della commissione di disciplina;
  - f) trattamento economico;

#### Titolo IV SERVIZI

##### Art. 46 **Forme di gestione**

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della Comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra l'affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale pubblico locale.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in concessione, nonché tra la forma singolare o quella associativa mediante convenzione, unione di Comuni, ovvero consorzio.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

##### Art. 47 **Gestione in economia**

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, in norma disciplinati da appositi regolamenti.

##### Art. 48 **Azienda speciale**

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di amministrazione delle aziende.
3. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

Art. 49  
**Istituzione**

1. Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività della istituzione, previa redazione di apposito piano tecnico- finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili compresi i fondi liquidi.
2. Il regolamento di cui al precedente 1° comma determina altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
4. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il direttore.

Art. 50  
**Il Consiglio di amministrazione**

1. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente dell'istituzione sono nominati dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.
2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 51  
**Il Presidente**

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di amministrazione.

Art. 52  
**Il direttore**

1. Il direttore dell'istituzione è nominata dalla Giunta con le modalità previste dal regolamento.
2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

#### Art. 53

### **Nomina e revoca**

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Consiglio comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curriculum dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.
2. Il presidente ed i singoli componenti possono essere revocati o, su proposta motivata del Sindaco, o di un terzo dei Consiglieri assegnati, dal Consiglio comunale, che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

#### Art. 54

### **Società a prevalente capitale pubblico locale**

1. Negli Statuti delle società a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

#### Art. 55

### **Gestione associativa dei servizi e delle funzioni**

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

#### Art. 56

### **Convenzioni**

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la Provincia, al fine di svolgere in modo ordinato funzioni e servizi determinanti.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

#### Art. 57

### **Consorzi**

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni e Province per la gestione associativa di uno o più servizi secondo le norme previste dall'articolo 56 del presente Statuto, in quanto compatibili.
2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dalla Statuto del consorzio.

Art. 58  
**Unione dei Comuni**

1. Il Comune di Romagnano Sesia è interessato alla formazione di un unico Comune della Bassa Valsesia partecipando all'unione dei Comuni contermini.
2. L'atto costitutivo ed il regolamento dell'unione sono approvati con unica deliberazione consiliare, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. Il Consiglio, la Giunta ed il Presidente dell'unione sono eletti secondo le norme di legge relative ai Comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'unione.  
Il regolamento dell'unione:
  - a) può prevedere che il Consiglio dell'unione stessa sia espressione de Comuni partecipanti e ne disciplina le forme;
  - b) contiene l'indicazione degli organi e dei servizi da unificare, nonché le norme relative alle finanze dell'unione ed ai rapporti finanziari con i Comuni;

Art. 59  
**Accordi di programma**

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
3. L'accordo, consiste nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale il Sindaco.
4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, la adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
5. La disciplina degli accordi di programma, prevista dall'articolo 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e dal presente articolo, si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

Titolo V  
CONTROLLO INTERNO – REVISIONE  
ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 60  
**Il revisore dei conti**

1. Il revisore del conto è organo ausiliario, tecnico consultivo del Comune. Esso è nominato dal Consiglio nei modi e tra le persone indicate dalla legge, che abbiano i requisiti per la carica a Consigliere comunale.
2. Le proposte inerenti alla elezione del revisore, depositate presso la segreteria comunale, devono essere accompagnate dal curriculum vitae del candidato e dalla dichiarazione di accettazione.

3. Il revisore dura in carica un triennio, è rieleggibile per una sola volta e non è revocabile, salvo inadempienza.

#### Art. 61

### **Ineleggibilità e incompatibilità del revisore del conto**

1. Non possono essere nominati revisore del conto:
  - a) i parenti ed affini, entro il 4° grado, dei componenti della Giunta in carica;
  - b) i dipendenti dell'Ente;
  - c) i Consiglieri ed amministratori in carica durante il mandato amministrativo in corso o quello immediatamente precedente;
  - d) coloro che ricoprono incarichi direttivi in partiti politici, a livello nazionale, regionale, provinciale o comunale;
  - e) i Consiglieri regionali, provinciali o comunali in altri Comuni, in carica durante il mandato amministrativo in corso o in quello immediatamente precedente;
  - f) coloro che hanno partecipato alla campagna elettorale per la nomina a Consigliere comunale dell'Ente medesimo o hanno sottoscritto la presentazione di una qualsiasi lista che ha partecipato alle ultime elezioni comunali amministrative;
2. L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'Ente.
3. L'esercizio di revisore del conto è incompatibile con la carica di amministratore di Enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti alla vigilanza del Comune.
4. Il revisore che abbia perso i requisiti di eleggibilità fissati dal presente articolo o sia stato cancellato o sospeso dal ruolo professionale, decade dalla carica.
5. La decadenza dall'ufficio è deliberata dal Consiglio comunale dopo formale contestazione del Sindaco degli addebiti dell'interessato, al quale è concesso un termine di dieci giorni per far pervenire le proprie giustificazioni.
6. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di revisore, il Consiglio procede alla surrogazione entro trenta giorni.
7. In caso di sostituzione di singoli membri della Giunta, la sussistenza con essi di legami di parentela e affinità di cui al presente articolo comporta il sopravvenire delle condizioni di ineleggibilità.

#### Art. 62

### **Compiti del revisore del conto**

1. Il revisore del conto esercita le funzioni ad esso espressamente demandate da provvedimenti legislativi dello Stato, dal presente Statuto e dal regolamento comunale di contabilità.
2. Il revisore del conto collabora con il Consiglio comunale fornendo elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni preventive e, a consultivo, di efficienza e di efficacia dell'opera e dell'azione dell'Ente.
3. Nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile, fiscale e finanziaria della gestione dell'Ente, ha diritto di accesso agli atti e documenti ed ai relativi uffici.
4. Tutte le volte che lo ritenga necessario presenta al Consiglio, per il tramite della Giunta, una relazione contenente il riferimento dell'attività svolta, nonché i rilievi e le proposte ritenute utili a conseguire una maggiore efficienza, produttività, ed economicità di gestione.

Titolo VI  
PARTECIPAZIONE POPOLARE E ASSOCIAZIONISMO

Art. 63  
**Partecipazione dei cittadini**

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale collettiva. Considera, a tal fine, con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali, il Comune assicura la partecipazione dei cittadini e delle altre organizzazioni sociali.
3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:
  - a) le assemblee e consultazioni della popolazione;
  - b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti e secondo quanto disposto dal successivo articolo 64;
4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

Art. 64  
**Iniziativa popolare**

1. Il consigli di gestione dei servizi pubblici comunali, i consigli di fabbrica, gli organi di gestione della scuola, le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria presenti sul territorio o almeno cento cittadini possono presentare al Consiglio comunale proposte di deliberazione o mozioni.
2. Tali proposte sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio stesso.

Art. 65  
**Consulte**

1. Il Consiglio comunale, con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 142 dell'8 giugno 1990, istituisce apposite consulte, relative a progetti o settori di rilevanza per gli interessi della comunità locale e per le funzioni del Comune stesso.
2. Il regolamento di istituzione individua il settore di competenza di ciascuna consulta.
3. Col medesimo regolamento di istituzione o con altro successivo sono disciplinate anche la composizione e le modalità di funzionamento delle consulte, e la previsione di un eventuale comitato esecutivo.
4. Il Consiglio comunale può istituire per la frazione Muletta apposita consulta per l'esame delle problematiche inerenti la frazione.

Art. 66  
**Difensore civico**

1. Il Consiglio comunale non disconosce l'importanza dell'istituto del difensore civico e con apposita modifica statutaria potrà disciplinarne l'istituzione, l'elezione, le prerogative ed i mezzi nonché i suoi rapporti con il Consiglio comunale.

## Art. 67

### Istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini possono rivolgere istanze, petizioni e proposte al Sindaco, dirette a promuovere interventi a miglior tutela dei loro interessi. A tal fine è istituito con apposito regolamento l'ufficio a tutela del cittadino.
2. Il Sindaco, o il responsabile di tale ufficio, all'uopo delegato, deve fornire risposte in merito entro sessanta giorni dalla data di presentazione, risultante dal protocollo.
2. Le istanze, le petizioni e le proposte possono essere avanzate da cittadini singoli o associati.
3. Esse devono essere presentate per iscritto agli uffici comunali o trasmesse a mezzo servizio postale. Oltre al nome ed al cognome deve essere indicato il recapito presso il quale indirizzare le risposte.
4. Se la risposta del Sindaco o del responsabile dell'ufficio all'uopo delegato alle istanze, petizioni e proposte rinvia ad uno specifico provvedimento, esso dovrà essere assunto entro trenta giorni, se di competenza del Sindaco, del segretario comunale o della Giunta, entro sessanta giorni se di competenza del Consiglio, a decorrere dalla data in cui è stata data la risposta.
5. Se l'adozione del provvedimento è condizionata a fatti o situazioni che devono ancora verificarsi alla data della risposta, i termini decorrono dal momento in cui si è avverata la condizione o sono venuti meno gli impedimenti.
6. Nel caso in cui gli aggiornamenti relativi alle istanze, petizioni e proposte attengano ad argomenti di carattere generale, il Sindaco potrà fornire la risposta non solo ai singoli presentatori delle istanze, petizioni e proposte ma altresì divulgare tale risposta pubblicandone copia all'Albo pretorio.
7. In caso di divulgazione della risposta con mezzi che comportino assunzione di spesa, la competenza è attribuita alla Giunta comunale.
8. Le istanze, petizioni e proposte che pervengano al Comune in forma anonima non potranno in nessun caso essere prese in esame e saranno considerate come non pervenute.

## Art. 68

### Referendum consultivo

1. E' ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale e di interesse dell'intera collettività locale.
2. Il Sindaco indice il referendum consultivo:
  - a) su mozione de Consiglio comunale approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica;
  - b) su richiesta di un numero di cittadini pari al sedici per cento dei membri maggiorenni della Comunità cittadina come definita dall'articolo 2 con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente;
3. Il Consiglio comunale approva il regolamento per il referendum consultivo, recante la disciplina delle modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.
4. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
5. Il mancato reperimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri in carica al Comune.

6. I referendum consultivi devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere in coincidenza con altre operazioni di voto.

#### Art. 69

#### **Diritto di partecipazione per atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive**

1. Il Comune è tenuto a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.
2. Coloro che, ancorché non direttamente, siano portatori di interessi pubblici e privati, hanno facoltà di intervenire in ogni procedimento aperto d'ufficio o su istanza di parte, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento finale.
3. I soggetti interessati dal procedimento hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento, di presentare memorie e documenti.
4. Il Consiglio comunale adotterà il regolamento della procedura amministrativa di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241 entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto.

#### Art. 70

#### **Pubblicità degli atti e diritto di accesso**

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una motivata e temporanea dichiarazione del Sindaco che ne vieti la esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese fatti salvi gli atti soggetti per legge a pubblica visione.
2. Tutti i cittadini singoli o associati, hanno il diritto di accesso agli atti amministrativi adottati dagli organi del Comune.
3. Con apposito regolamento saranno stabilite norme e procedure che assicurino ai cittadini tale diritto; disciplinino il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individuino, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; dettino le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine d'esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicurino il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.

#### Art. 71

#### **Associazioni**

1. E' istituito presso il Comune l'archivio delle associazioni operanti nel territorio. Le associazioni possono depositare presso gli uffici comunali gli atti fondamentali ed a comunicare la composizione degli organismi direttivi ed ogni variazione ad essa.
2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni, devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse, entro venti giorni dalla richiesta dell'amministrazione comunale. In mancanza di pareri entro tale termine si procede prescindendo da esso.
3. Ogni associazione, a mezzo dei propri organi di rappresentanza, ha la possibilità di iniziativa e di partecipazione alla amministrazione, nelle forme in cui è riconosciuta dal presente Statuto ai singoli cittadini. Il Comune può stipulare con le associazioni accordi e convenzioni per il raggiungimento di fini specifici nell'interesse della collettività.

Titolo VII  
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 72  
**Statuto**

1. Allo Statuto devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. Lo Statuto e le sue modifiche, entro quindici giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.
3. In qualsiasi momento possono essere apportate modifiche allo Statuto da parte del Consiglio comunale.

Art. 73  
**Regolamenti**

1. Il Comune emana regolamenti:
  - a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;
  - b) in tutte le altre materie di competenza comunale;
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti locali, la podestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. I regolamenti devono essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 74  
**Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute**

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, in caso di emanazione di disposizioni legislative che comportino loro modifiche, entro i centoventi giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.
2. Il Consiglio comunale delibera con apposito regolamento in materia di applicazione delle norme statali e regionali che riguardino gli ambiti di competenza esclusiva del Comune.

Art. 75  
**Ordinanze**

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Il segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.
3. Le ordinanze di cui al 1° comma devono essere pubblicate quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze con tingibili ed urgenti nelle materie e per le

finalità di cui al 2° comma dell'articolo 38 della legge 8 giugno 1990 n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente 3° comma.

#### Art. 76

#### **Norme transitorie e finali**

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato gli adempimenti di legge. Tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
2. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto fatta eccezione per il regolamento relativo al funzionamento del Consiglio comunale per il quale si applica il termine di cui all'articolo 14, 3° comma. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione.
3. Fino all'approvazione sull'elenco di cui all'articolo 4, 4° comma sono considerate zone di alto valore ambientale: il Pian del Rosa come delimitato nella scheda allegata al piano regionale dei parchi, l'asta del fiume Sesia.